

Scadenzario

02/2025

Febbraio 2025

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti per il periodo indicato, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.2.2025	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati nell'anno 2024; al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2023. <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
15.2.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di gennaio 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
17.2.2025	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> della seconda delle 5 rate mensili di pari importo; con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
17.2.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2025; <ul style="list-style-type: none"> versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
17.2.2025	Versamento IVA quarto trimestre 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024; versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.
17.2.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2025; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
17.2.2025	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2024.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p>
17.2.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	<p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5 al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. <p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. <p>In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2025 e versate entro il 17.2.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.</p>
17.2.2025	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
17.2.2025	Premi INAIL	<p>Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025.</p> <p>Versamento in autoliquidazione 2024/2025 dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.
25.2.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p style="text-align: center;">INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di gennaio 2025, in via obbligatoria o facoltativa; <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di gennaio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di gennaio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
28.2.2025	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2025 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2024.</p> <p>In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2024, l'agevolazione si applicherà anche nel 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ove permangano i requisiti; • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2024; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025).</p>
28.2.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
28.2.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
28.2.2025	Variazione richieste di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2024 e IRAP 2024, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.
28.2.2025	Trasmissione dati forniture documenti fiscali	Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all'anno 2024; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
28.2.2025	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025.
28.2.2025	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	I soggetti che, nel 2024, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: <ul style="list-style-type: none"> • effettuare la loro registrazione cumulativa; • versare la relativa imposta.
28.2.2025	Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari	Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2024, al fine di:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2024; procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2025. <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario. <p>Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2025.</p>
28.2.2025	Comunicazione rapporti finanziari	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno 2024; mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
28.2.2025	Credito d'imposta per la promozione della musica	<p>Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d'imposta per la promozione della musica:</p> <ul style="list-style-type: none"> al Ministero della Cultura, in via telematica; in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell'anno 2024.
3.3.2025	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2024	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2024, la cui scadenza del termine era il 2.12.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.</p>
3.3.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>